

3. L'ufficio di liquidazione, con le somme ricavate dalle operazioni di realizzo compiute fino al 31 marzo 2004, anche grazie alla transazione con SGR s.p.a., ha pagato nella misura del 100% tutti i creditori privilegiati (riconosciuti o giudizialmente accertati) e ha distribuito ai creditori chirografari (riconosciuti o giudizialmente accertati) somme pari al 40% dei loro crediti, raggiungendo, così, la soglia stabilita dall'art. 160, 2° comma, n. 2, legge fall.

Più precisamente le somme incassate dall'ufficio di liquidazione, alla precedente data del 31 marzo 2004, sono state così utilizzate:

- lire 212 miliardi e 216 milioni (pari a euro 109,6 milioni) per pagamenti di debiti di massa (creditori in prededuzione);
- lire 147 miliardi e 544 milioni (pari a euro 76,2 milioni) per pagamenti a favore dei creditori privilegiati;
- lire 1.590 miliardi e 982 milioni (pari a euro 822,2 milioni) per pagamenti a favore dei creditori chirografari.

Sono state, quindi, erogate dall'ufficio di liquidazione ai creditori, in esecuzione del concordato preventivo somme per complessive lire 1.951 miliardi e 820 milioni (pari a euro 1.008,03 milioni).

Infine, sono state sostenute le spese della procedura (personale Fedit, contributi previdenziali, struttura societaria, costi della procedura, ecc.) per complessivi 289 miliardi e 400 milioni di lire pari a 149,46 milioni di euro.

Risultano, alla data del 31 marzo 2004, in giacenza presso banche a disposizione dell'ufficio di liquidazione somme per euro 58.062.268,31 (pari a lire 112 miliardi 424 milioni).

Il totale delle somme ricavate dalle operazioni di liquidazione fino ad oggi compiute (somme maggiorate degli interessi maturati nel frattempo) risulta, perciò, essere di lire 2.353,65 miliardi (pari ad euro 1.215,56 milioni).

4. La transazione del 31 luglio 1998 ha chiuso definitivamente e irretrattabilmente ogni possibile controversia tra l'ufficio di liquidazione e SGR s.p.a. relativamente all'atto-quadro e ai contratti attuativi, rimanendo impregiudicate solo eventuali azioni di nullità per illiceità dell'atto-quadro e/o dei contratti medesimi.

L'accordo transattivo, pertanto, è perfettamente valido e vincolante, essendo ammessa dall'art. 1972 del codice civile la transazione relativamente ad un titolo nullo, salvo il caso del contratto illecito.